



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 400/PROD.COMM.

Rif. prot. 62271 dd. 20 dicembre 2005

Trieste, 5 gennaio 2006

34135 – V.le Miramare, 19

Tel. 040 3775710

Fax 040 3775796

Al Comune di

Alleg.

Oggetto: Rilascio autorizzazione commerciale
e prescrizioni urbanistico – edilizie.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo è stato formulato un quesito attinente la problematica di cui all'oggetto; premesso che la scrivente Direzione non possiede competenza funzionale nella materia urbanistico – edilizia, si voglio comunque evidenziare i principi di natura generale, quali risultanti dalla recente giurisprudenza amministrativa, ai fini di un utile ausilio nella fattispecie prospettata.

Già con la circ. prot. 7293/COMM. dd . 3 luglio 2003 (pag. 13) è stato chiaramente segnalato come la giurisprudenza amministrativa abbia compiuto una radicale revisione del pregresso orientamento secondo cui si riteneva illegittimo il diniego dell'autorizzazione commerciale per ragioni di ordine urbanistico: il **Consiglio di Stato, sezione V**, con le sentenze nn. **3639/2000** e **5656/2002** ha infatti affermato che *l'indagine sulla conformità dell'immobile alla disciplina urbanistico – edilizia e, in ispecie, alle disposizioni che prevedono la sua destinazione d'uso, come la destinazione dell'area, rappresenta un momento istruttorio necessario, in quanto diretto ad accertare l'esistenza di un presupposto espressamente previsto dalla legge e che pertanto sia inibito all'autorità amministrativa il rilascio degli atti autorizzativi quando detta conformità faccia difetto.*

Il principio giurisprudenziale sopra esposto è valevole sia per le attività di vendita, sia per le attività di somministrazione: infatti la citata

sentenza **3639** in maniera esplicita afferma che <<*in ordine alla necessaria relazione di conformità tra autorizzazione commerciale e disciplina urbanistica dispongono norme più puntuali (...). Un'applicazione specifica del principio – in termini letterali indubbiamente più chiari – si rinviene, per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nell'articolo 3 della L. 287/91, il quale dispone che le attività relative devono essere esercitate “nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico – sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici” (...). Sicché deve ritenersi che “il rispetto della destinazione d'uso dei locali e degli edifici”* (ma più in generale di tutte le vigenti prescrizioni urbanistico – edilizie) è voluto dal legislatore quale requisito necessario per lo svolgimento dell'attività commerciale che in essi debba svolgersi e, pertanto, anche per il rilascio delle correlate autorizzazioni>>.

Ci si domanda a questo punto quale valore potrebbe assumere un'autorizzazione commerciale “condizionata” all'esito dell'istruttoria relativa ai requisiti edilizio – urbanistici, considerato che è proprio il contrario quello che deve avvenire, ossia per il rilascio dell'autorizzazione commerciale risulta indispensabile l'accertamento del rispetto della normativa urbanistico – edilizia.

Per quanto concerne infine il riferimento nel quesito all'autorizzazione sanitaria, si ribadisce che nella materia la Direzione scrivente non possiede nessun tipo di competenza.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE
- dott. Franco MILAN -

RBr